



COMUNE DI GRAUNO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 11 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.P.). APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'I.M.U.P. - DETERMINAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2012.**

L'anno duemiladodici addì venti del mese di marzo ad ore 20,00, nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori

CEOLAN ALFREDO - Sindaco
CRISTOFORI FRANCESCO
CRISTOFORI LORENZO
ERCULIANI DAVIDE
FELICETTI MARCO
NONES ROBERTA
PEDOT ALICE
PEDOT MASSIMILIANO
PEDOT PAOLO
PELATI DANIELE
CRISTOFORI ROSA
CRISTOFORI ANDREA
CRISTOFORI MARCO
DAL CIN GIANFRANCO
PEDOT EGIDIO

ASSENTI	
GIUSTIF.	INGIUST.
X	

Assiste e verbalizza il Segretario comunale
sig.ra **PIFFER dott.ssa ALBERTA**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **CEOLAN ALFREDO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto all'ordine del giorno.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L)

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno

21 MARZO 2012

all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Addì, 21 marzo 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Piffer dott.ssa Alberta

Si attesta la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Pedot Federico

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.M.U.P.). Approvazione del Regolamento per la disciplina dell'I.M.U.P. - Determinazione aliquote e detrazione per l'anno di imposta 2012.

Premessa:

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha introdotto e disciplinato l'Imposta Municipale Propria stabilendone l'istituzione a decorrere dall'anno 2014.

Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha poi disposto che l'Imposta Municipale Propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, sulla base degli articoli 8 e 9 del precitato D. Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, ed in base al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per quanto richiamato.

L'art. 14, comma 6, del D. Lgs. 23/2011 stabilisce che: "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento".

I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, provvedono a: *"Disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*. I Regolamenti in parola sono approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Rilevato quindi che risulta opportuno:

- procedere all'adozione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria;
- provvedere alla determinazione di aliquote e detrazione da applicare al calcolo dell'imposta per l'anno 2012;

Ciò premesso;

Tenuto conto che i commi da 6 a 9/bis dell'articolo 13 del decreto 201/2011 hanno già stabilito nel merito:

- l'aliquota base è fissata nella misura del 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta nella misura del 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta nella misura del 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità per i comuni di modificarla in diminuzione fino al 0,1 per cento;
- i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino al 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- i Comuni possono inoltre ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

Tenuto altresì conto che i Comuni, ai sensi dell'art. 9 ter della L.P. 18/2011, come recentemente introdotto dalla L.P. 2 del 07.02.2012, possono prevedere un'ulteriore riduzione dell'aliquota dell'imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale fino ad un massimo dello 0,1 per cento;

Considerato che il successivo comma 10 del citato art. 13 prevede inoltre che *“dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo durante il quale si protrae tale destinazione; (..omissis). Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista al primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente abitualmente e anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio (..)”*.

Evidenziato che il D.L. 201/2011 prevede che la detrazione si applica anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del D. Lgs. 504/1992, in specifico, quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

Tenuto conto che il medesimo decreto dispone inoltre che l'aliquota ridotta per abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del D. Lgs. 504/1992, recante: *“Il soggetto passivo che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta (...)”*;

Dato atto che è data inoltre facoltà ai comuni di prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applichino anche i soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: *“I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”*;

Rilevato che il Consiglio Comunale, nel proprio Regolamento per la disciplina dell'I.M.U.P., ha disposto di avvalersi della facoltà in parola;

Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 di data 10 ottobre 2011 sono stati aggiornati i valori venali per le aree fabbricabili ai fini dell'accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno 2011 e seguenti e ritenuto di estendere detti valori ICI anche alla nuova imposta I.M.U.P.;

Rilevato altresì che il Consiglio Comunale ha riconosciuto l'agevolazione con l'applicazione della riduzione di 3 punti percentuali sull'aliquota standard del 7,6 per mille per gli alloggi concessi in uso a parenti entro il 1° grado e per gli immobili in ristrutturazione o risanamento;

Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. L'aliquota di imposta risultante è quella versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

Considerati gli indirizzi di politica tariffaria contenuti nel Protocollo d'intesa integrativo in materia di finanza locale per il 2012, sottoscritto in data 27 gennaio 2012;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso quanto sopra;

Acquisiti i pareri del responsabile della struttura interessata e del responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;

Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 14 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, accertati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori signori Dal Cin Gianfranco e Felicetti Marco

D E L I B E R A

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento per la disciplina dell'I.M.U.P, composto di n. 16 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di determinare le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno di imposta 2012:
 - Aliquota ordinaria → 0,76 per cento;
 - Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze → 0,4 per cento;
 - Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola → 0,2 per cento;
3. di determinare nell'importo di Euro 200,00 (duecento) la detrazione per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica:
 - immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per tale l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
 - immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di determinare nell'importo di Euro 200,00 (duecento) la detrazione per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla quota di possesso:
 - Immobili posseduti da soggetti che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultino assegnatari della casa coniugale;
5. di determinare che la detrazione di cui ai punti 3 e 4 è maggiorata di Euro 50,00 (cinquanta) per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00 (quattrocento), da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base di Euro 200,00;
6. di confermare i valori delle aree fabbricabili ai fini ICI, approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 62 di data 10 ottobre 2011, anche ai fini della nuova imposta I.M.U.P.;
7. di dare atto che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012;
8. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge ed al Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.M.U.P., approvato al precitato punto 1);
9. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento;
10. di dare atto che con separata ed autonoma votazione (ad unanimità di voti) la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, 4° comma, del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L ed in ogni caso soggetta a pubblicazione per dieci giorni consecutivi;
11. di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità;
12. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; (*)
 - c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. (*)

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Ceolan Alfredo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piffer dott.ssa Alberta

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Grauno li, 21.03.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Piffer dott.ssa Alberta -

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
(Art. 79, quarto comma, D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L)

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, 4° comma, del T.U. LL.RR. O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Grauno li, 21.03.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Piffer dott.ssa Alberta -



COMUNE DI GRAUNO
(Provincia di Trento)

**REGOLAMENTO PER
LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA
(I.MU.P.)**

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 11 DI DATA 20 MARZO 2012

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	Pag.	3
Art. 1 – Oggetto del Regolamento	“	3
Art. 2 – Aliquote e detrazioni di imposta	“	3
Art. 3 – Aree fabbricabili	“	3
TITOLO II – ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI	“	4
Art. 4 – Esenzioni	“	4
Art. 5 – Aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali	“	4
Art. 6 – Agevolazioni	“	4
TITOLO III – DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTI, CONTROLLI E RIMBORSI	“	6
Art. 7 – Denunce e richieste di agevolazioni	“	6
Art. 8 – Modalità di versamento	“	6
Art. 9 – Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta	“	6
Art. 10 – Accertamenti	“	7
Art. 11 – Rimborsi	“	8
Art. 12 – Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree	“	9
Art. 13 – Calcolo degli interessi	“	10
Art. 14 – Funzionario responsabile	“	10
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI	“	11
Art. 15 – Norme di rinvio	“	11
Art. 16 – Entrata in vigore	“	11

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.MU.P.) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, d'ora in poi denominato D.L. 201/2011, e di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.

Art. 2 - Aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono stabilite dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, fatto salvo quanto disposto dall'art. 9 bis della L.P. n. 36/1993.
2. Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 3 - Aree fabbricabili

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Al fine di orientare l'attività di controllo dell'ufficio la Giunta comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

TITOLO II - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 4 - Esenzioni

1. Ai sensi del comma 1 lettera c), dell'art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, si stabilisce che l'esenzione, prevista dal combinato disposto dell'art. 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 7 comma 1 lettera i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1 lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui redditi (Enti non commerciali), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, compete esclusivamente per i fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente utilizzatore.

Art. 5 - Aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali

1. Le aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditore agricolo a titolo professionale, di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ai fini dell'imposta municipale propria sono considerate terreni agricoli se sulle stesse persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Ne consegue che tali immobili sono esenti ai sensi dell'art. 7, lettera h) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in quanto i terreni ricadono in aree montane di cui all'art. 15 della Legge n. 984/77 ed alla L.P. 15/1993.

Art. 6 - Agevolazioni

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, si applica l'aliquota e la detrazione previste per l'abitazione principale alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Lo stesso regime si applica alle eventuali pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

2. Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 (potestà regolamentare) e nei limiti previsti dall'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, agli immobili concessi in uso gratuito a parenti entro il 1° grado, a condizione che ciò sia comprovato dalla residenza anagrafica, è riconosciuta una diminuzione di 3 punti sull'aliquota standard del 7,6 per mille.
3. L'agevolazione di cui al comma 3 è riconosciuta anche per le abitazioni per le quali sono in corso lavori di ristrutturazione o risanamento.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo, applicabili alla sola quota d'imposta di competenza comunale, sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta municipale propria relativa all'anno interessato.

TITOLO III - DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTI, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 7 - Denunce e richieste di agevolazioni

1. La dichiarazione I.MU.P. deve essere presentata al Comune nei casi, con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge.
2. Le richieste di agevolazioni, da presentarsi entro i termini di cui al comma 1, possono essere effettuate utilizzando gli appositi modelli messi a disposizione dal Comune ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie.

Art. 8 - Modalità di versamento

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 12, del D.L. 201/2011, il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (modello di versamento denominato F24), con le modalità stabilite con provvedimento che sarà assunto dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
2. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. I versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad Euro 12,00.

Art. 9 - Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera o) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la Giunta Comunale, se non diversamente disposto con apposito decreto ministeriale, può stabilire il differimento di sei mesi del termine di pagamento della quota comunale dell'imposta nel caso di calamità naturali di grave entità.

2. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune e per i soli casi in cui dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito tributario qualora il totale della somma dovuta relativa ad accertamenti non ancora divenuti definitivi superi l'importo di Euro 1.500,00. Nel caso in cui l'importo sia superiore a Euro 5.000,00, il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/72 (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fidejussoria).
3. La rateazione è disciplinata dalle seguenti regole:
 1. periodo massimo: un anno decorrente dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento impositivo. Nel caso di più provvedimenti impositivi non ancora divenuti definitivi farà fede la scadenza dell'ultimo provvedimento notificato;
 2. numero massimo di 4 rate trimestrali;
 3. versamento della prima rata entro la scadenza indicata nell'atto o negli atti impositivo/i;
 4. applicazione, sulle somme delle rate successive dovute, dell'interesse ragguagliato al vigente tasso legale;
 5. l'istanza è valutata e accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal Funzionario responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti. Il provvedimento del Funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.

Art. 10 - Accertamenti

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
2. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.

3. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.
4. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera o) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 sono considerati regolari e quindi non sanzionabili i pagamenti effettuati dagli eredi entro i 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo.

Art. 11 - Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo art. 13.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo dell'imposta stessa. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario I.M.U.P. oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
4. L'importo chiesto a rimborso deve essere superiore ad Euro 12,00 annue in relazione anche a quanto previsto dell'art. 8, comma 4, del presente regolamento.

Art. 12 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree.

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, si stabilisce per le aree divenute inedificabili il rimborso dell'imposta di competenza comunale versata sul valore determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 5 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 quali aree fabbricabili.
2. Il rimborso suddetto compete per i 5 anni precedenti alla data del provvedimento di seconda adozione dello strumento urbanistico (o della relativa variante) e decorre dall'anno d'imposta in cui il provvedimento è stato adottato dal Comune. Il rimborso avviene comunque non prima dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale.
3. Per le aree soggette a vincolo espropriativo il sopra indicato rimborso compete per 10 anni.
4. La domanda di rimborso deve avvenire comunque entro il termine di 3 anni dalla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale. Il diritto al rimborso è ammissibile in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) le aree non siano state oggetto di interventi edilizi o non siano interessate da concessioni edilizie non ancora decadute e non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso;
 - b) per tali aree non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti;
 - c) lo strumento urbanistico o la relativa variante abbia ottenuto l'approvazione definitiva da parte della Giunta Provinciale.
5. Il rimborso è attivato su specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate.
6. Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi nella misura di cui al successivo art. 13.
7. L'importo chiesto a rimborso deve essere superiore ad Euro 12,00 annue in relazione anche a quanto previsto dall'art. 8, comma 4, del presente regolamento.

Art. 13 - Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

Art. 14 - Funzionario responsabile

1. Il Comune nomina il Funzionario Responsabile per la gestione dell' IMUP, ai sensi e con i poteri di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 504/1992.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

Approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 11 di data 20 MARZO 2012.

IL SINDACO
- Ceolan Alfredo -

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Piffer dott.ssa Alberta -

Affisso all'Albo comunale ai sensi dell'art. 3 del T.U. LL.RR. O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, per dieci giorni consecutivi dal 21.03.2012 al 31.03.2012, senza opposizioni.

Entra in vigore il 01 APRILE 2012

Grauno li, 02.04.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Piffer dott.ssa Alberta -